

CULTURA CRESCE

Avviso pubblico per la selezione di progetti imprenditoriali in grado di contribuire al rafforzamento del sistema delle imprese culturali e creative nelle regioni della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nell'ambito del PN Cultura 2021-2027, Azione 1.3.1.

PREMESSA

In attuazione del Regolamento (UE) 2021/1060 e nell'ambito del Programma Nazionale Cultura (PN Cultura), che persegue le finalità della Politica di coesione Europea e Nazionale 2021-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 7959 *final* del 28 ottobre 2022, con decreto del Ministero della cultura n. 72 del 20 marzo 2025 è istituito il **Fondo Imprese Culturali e Creative 2021-2027 (Fondo ICC 2021-2027)**, quale strumento finanziario finalizzato a promuovere la nascita, la crescita e il posizionamento competitivo delle micro, piccole e medie imprese operanti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nei settori culturali e creativi.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente avviso sono adottate le seguenti definizioni:

- a) "Attività e prodotti culturali": beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura;
- b) "Certificazione della parità di genere": certificazione istituita dall'articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022;
- c) "Comunicazione 14/2008": comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);



Direzione Generale
Creatività Contemporanea

MINISTERO DELLA CULTURA
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it

- d) “Conto corrente dedicato”: conto corrente intestato al soggetto beneficiario dell’agevolazione e dedicato alla gestione del progetto agevolato;
- e) “Contributo finanziario del soggetto beneficiario”: apporto di risorse finanziarie proprie del soggetto beneficiario dell’agevolazione e/o finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, che deve essere garantito per la copertura finanziaria residua;
- f) “Decreto n. 72 del 20 marzo 2025”: decreto del Ministro della cultura istitutivo del *Fondo imprese culturali e creative 2021-2027*;
- g) “Destinatario finale”: ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) 2021/1060, persona giuridica o fisica che riceve sostegno dai fondi mediante il beneficiario di un fondo per piccoli progetti o da uno strumento finanziario. Nell’ambito del presente Avviso, il destinatario finale è il soggetto beneficiario delle agevolazioni;
- h) “DNSH (Do No Significant Harm)”: principio del “non arrecare un danno significativo” all’ambiente, come introdotto dall’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852;
- i) “DSAN”: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- j) “Enti del Terzo Settore (ETS)”: soggetti di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. che svolgono attività economica nei settori culturali e creativi;
- k) “Indicatori di *output*”: ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) 2021/1060, indicatore per misurare i risultati tangibili specifici dell’intervento. Per i progetti finanziati nell’ambito dell’azione 1.3.1. del PN Cultura 2021-2027, il set di indicatori e la relativa metodologia di calcolo è riportato nel documento denominato “*Relazione illustrativa della metodologia per istituire il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione del PN Cultura 21-27*”, consultabile sul [sito del PN Cultura 21-27](#);
- l) “Indicatori di risultato”: ai sensi dell’art. 2 del Reg. (UE) 2021/1060, indicatore per misurare gli effetti degli interventi finanziati, particolarmente in riferimento ai destinatari diretti, alla popolazione mirata o agli utenti dell’infrastruttura (cfr. riferimenti documentali di cui al punto k).
- m) “Impresa culturale e creativa”: ai sensi dell’articolo 25 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 (c.d. “Legge Made in Italy”) e dell’articolo 4 del decreto attuativo interministeriale n. 402 del 25 ottobre 2024, è un soggetto economico con sede in Italia o in UE/SEE (ma con tassazione in Italia) che, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, esercita in modo stabile e continuativo una o più attività esclusivamente o prevalentemente riconducibili alla ideazione, produzione, valorizzazione, promozione, conservazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali, incluse le attività ausiliarie o di supporto, purché strettamente funzionali alle finalità culturali e creative;
- n) “Imprese”: micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione (UE) 2003/361/CE, recepita nell’Allegato 1 dal Regolamento (UE) GBER 2014/651 e ss.mm.ii. e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di micro, piccole e medie imprese;
- o) “Iniziative culturali”: iniziative imprenditoriali volte alla realizzazione di attività e prodotti

culturali;

- p) “Linee di indirizzo”: *Linee di indirizzo per l’attuazione dell’azione 1.3.1 Promuovere la nascita, la crescita e il posizionamento competitivo delle imprese nei settori culturali e creativi*, documento approvato con Decreto AdG n. 522 dell’8 settembre 2025, allegato al presente avviso che costituisce un riferimento per l’analisi dei fabbisogni e le priorità delle filiere culturali e creative;
- q) “Ministero”: il Ministero della cultura;
- r) “Rating di legalità”: certificazione istituita dall’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 28 luglio 2020 n. 28361, e dal decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;
- s) “Regioni”: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- t) “Registro delle imprese”: il Registro delle imprese presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di cui all’articolo 2188 del codice civile e al Capo II della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii;
- u) “Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA)”: ai sensi dell’art. 1 del DM n. 115 del 31 maggio 2017, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- v) “Regolamento *de minimis*”: Regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti *de minimis*;
- w) “Regolamento GBER”: Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e ss.mm.ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- x) “Sede operativa”: luogo fisico nel quale un’impresa svolge concretamente e stabilmente le proprie attività produttive, commerciali, amministrative, gestionali o di servizio (es. impianto, laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, etc.), coincidente o meno con la sede legale dell’impresa, come risultante dal Registro delle imprese. L’impresa plurilocalizzata, pertanto, è un’impresa che svolge le proprie attività in più luoghi, ciascuno dei quali costituisce un’unità locale. La sede operativa oggetto dell’intervento deve essere sita nelle regioni agevolabili;
- y) “Soggetti beneficiari delle agevolazioni”: le Imprese Culturali e Creative, come definite dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, in forma singola o aggregata, ivi incluse le società cooperative di cui all’articolo 2511 e seguenti del Codice civile e le imprese sociali, gli Enti del Terzo Settore, le associazioni e le fondazioni, che svolgono attività economica nei settori culturali e creativi;
- z) “Soggetto gestore”: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa – Invitalia S.p.A. (di seguito anche “Agenzia” o “Invitalia”) – cui sono affidate le funzioni di gestione

del Fondo e delle connesse misure agevolative;

- aa)** Strumento finanziario: come definito dall'art. 2 del Reg. (UE) 2021/1060 e, nell'ambito del presente Avviso, identificato con il *Fondo imprese culturali e creative 2021-2027* di cui al DM n. 72/2025;
- bb)** "Tasso di base": tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet Reference and discount rates - European Commission.

FINALITÀ, OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO

Nell'ambito del PN Cultura (FESR) 2021-2027, la cultura svolge un ruolo trasversale all'interno delle politiche di sviluppo e coesione ed è riconosciuta come elemento capace di generare impatti significativi nei processi di crescita territoriale del Paese.

A tal fine, nell'ambito della Priorità 1 - *Ampliamento dell'accesso al Patrimonio Digitale e rafforzamento della competitività delle imprese culturali e creative*, l'intervento definito con l'Azione 1.3.1 intende assicurare il rafforzamento delle imprese culturali e creative esistenti operanti nelle regioni italiane meno sviluppate, incoraggiare la nascita di nuove imprese e la creazione di nuova occupazione, attraverso il sostegno a nuovi progetti, prodotti e iniziative culturali, che stimolino nel tempo un crescente mercato pubblico e privato e che promuovano il rafforzamento della filiera culturale e creativa. L'obiettivo specifico è quello di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle imprese. L'impatto dell'intervento verrà misurato attraverso indicatori di risultato (relativi al numero di posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari e al numero di imprese con un maggior fatturato) e di output (relativi al numero di imprese sostenute mediante sovvenzioni e strumenti finanziari, ivi incluse le imprese sociali e gli enti del Terzo settore).

In particolare, sono previste le seguenti linee di intervento:

- Capo A: *Consolidamento delle imprese che operano nella filiera culturale e creativa*, dedicato a imprese culturali e creative costituite da almeno cinque anni.
- Capo B: *Sostegno alle nuove imprese operanti nella filiera culturale e creativa*, dedicato a imprese culturali e creative costituite da meno di cinque anni e a persone fisiche che intendono costituire un'impresa culturale e creativa.
- Capo C: *Imprese sociali, Enti del Terzo Settore, associazioni e fondazioni, operanti nella filiera culturale e creativa*, dedicato a organizzazioni culturali e creative costituite in forma di imprese sociali, ETS iscritti o in corso di iscrizione al RUNTS, associazioni e fondazioni, che svolgono attività economica.

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente avviso sono utilizzate le disponibilità finanziarie di cui al decreto n.72 del 20 marzo 2025. La dotazione finanziaria è pari ad euro 142.455.690,00, come di seguito ripartita:

- euro 85.473.414,00 per la concessione di finanziamenti agevolati, nella forma dei prestiti, a tasso zero;

Direzione Generale
Creatività ContemporaneaMINISTERO DELLA CULTURA
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEAVia di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it

- euro 56.982.276,00 per la concessione di sovvenzioni, di cui euro 3.580.356,00 nella forma di sostegno non finanziario per servizi specialistici e qualificati connessi all'investimento (tutoraggio tecnico-gestionale) ed euro 53.401.920,00 nella forma di sostegno finanziario a fondo perduto.

SOGGETTI RESPONSABILI PER L'ATTUAZIONE DELL'AZIONE 1.3.1

Ai fini del presente avviso, sono individuati quali soggetti responsabili per l'attuazione dell'Azione 1.3.1:

- l'Autorità di Gestione del PN Cultura (FESR) 2021–2027, cui compete la gestione complessiva del Programma, in conformità a quanto disposto dall'articolo 72 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- la Direzione generale Creatività contemporanea – Dipartimento per le Attività Culturali del Ministero della cultura, responsabile dell'attuazione dell'avviso.

SOGGETTO GESTORE

Il soggetto incaricato, con apposita convenzione che costituisce Accordo di Finanziamento ai sensi del Reg. (UE) 2021/1060, della cura dell'istruttoria delle domande, della concessione, dell'erogazione delle agevolazioni concesse e dei servizi connessi, dell'esecuzione di verifiche sulle iniziative finanziate, è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa - Invitalia SpA.

CAPO A - Consolidamento delle imprese che operano nella filiera culturale e creativa

Art. 1 - SOGGETTI AMMISSIBILI

1.1 Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese costituite da oltre 5 anni, incluse le imprese sociali, che svolgono, in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali, incluse le attività ausiliarie o di supporto purché strettamente funzionali alle finalità culturali e creative. I soggetti proponenti, inoltre, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti da oltre 5 anni, alla data di presentazione della domanda, nel Registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;
- b) rientrare nella definizione di Impresa Culturale e Creativa di cui al presente avviso e possedere i requisiti previsti all'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto n. 402 del 25 ottobre 2024, oppure se già riconosciuti come ICC, risultare iscritti alla sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25 della Legge n. 206/2023 Made in Italy;
- c) risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposti a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria;
- d) non essere in difficoltà, come da definizione stabilita nell'articolo 2, punto 12 del Regolamento GBER;
- e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell'ambiente;
- f) avere adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni catastrofali previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; tale previsione si applica alle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, e a decorrere dal 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese;
- g) possedere una situazione di regolarità contributiva;
- h) avere titolo a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento GBER o, in alternativa, ai sensi del Regolamento *de minimis*;
- i) avere restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dalla Pubblica Amministrazione un ordine di recupero;
- j) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all'articolo 4 del DPCM 23 maggio 2007;
- k) rientrare nei parametri dimensionali di "micro impresa", "piccola impresa" e "media impresa", così come definiti dalla Raccomandazione (UE) 2003/361/CE, recepita

nell'Allegato 1 dal Regolamento (UE) GBER 2014/651 e ss.mm.ii;

- l) non essere beneficiari di altri finanziamenti relativi alla stessa proposta progettuale e non avere presentato altre domande di finanziamento a valere sulla medesima procedura;
- m) in caso di applicazione del Regolamento *de minimis*, non avere beneficiato di un importo complessivo di aiuti *de minimis* che determini il superamento dei massimali previsti dal medesimo regolamento. Qualora il predetto superamento possa configurarsi con il riconoscimento delle agevolazioni richieste ai sensi del presente avviso, le agevolazioni sono riconosciute in misura parziale nel rispetto del massimale concedibile.

1.2 Sono in ogni caso esclusi dalle agevolazioni di cui al presente Capo i soggetti:

- a) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
- b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda.

7

Art. 2 - DISCIPLINA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO APPLICABILE

- 2.1** Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse ai sensi e nei limiti dell'articolo 53 del Regolamento GBER 2014/651 per gli obiettivi e le attività previste al paragrafo 2 del medesimo articolo o, in alternativa, ai sensi e nei limiti del Regolamento *de minimis*.
- 2.2** Le attività di "stampa e periodici", sia cartacei che elettronici, non sono ammissibili agli aiuti ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento GBER 2014/651.

Art. 3 - PROGETTI AMMISSIBILI

3.1 Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti:

- a) di importo non superiore a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), relativi a investimenti materiali e immateriali, opere murarie e capitale circolante;
- b) da realizzare, dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, presso una o più sedi operative ubicate nel territorio di una o più delle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- c) da realizzare nelle seguenti filiere culturali e creative e in coerenza con le rispettive linee di indirizzo per l'Azione 1.3.1, approvate dall'Autorità di Gestione con Decreto n. 522/2025:



Direzione Generale
Creatività Contemporanea

MINISTERO DELLA CULTURA
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it

- Musica;
 - Audiovisivo (inclusi: film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia, radio);
 - Teatro, danza ed altre arti performative;
 - Patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi archivi, biblioteche e musei);
 - Arti visive (inclusa fotografia);
 - Architettura e Design;
 - Letteratura ed editoria;
 - Moda, Artigianato artistico.
- d) che prevedono progetti di investimento, in forma singola o aggregata, afferenti alle seguenti tipologie:
- acquisizione di mezzi di produzione e insediamento di nuove attività che favoriscano l'integrazione di filiera nell'ambito dei settori culturali e creativi interessati;
 - progetti di sviluppo di nuovi processi, prodotti e servizi da parte di imprese culturali e creative che connettano la conoscenza del territorio e la produzione culturale;
 - progetti di innovazione organizzativa delle imprese promotrici, in grado di promuovere il lavoro di qualità, anche per attrarre e trattenere sul territorio capitale umano già formato.

3.2 I progetti devono:

- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa di investimento considerato ammissibile;
- essere realizzati entro 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di finanziamento tra Invitalia e il soggetto Beneficiario dell'agevolazione, pena la revoca, e comunque non oltre i termini utili affinché le erogazioni a saldo da parte di Invitalia siano erogate al 31 dicembre 2029. La data di ultimazione dell'intervento coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa di investimento considerato ammissibile;
- favorire l'incremento di fatturato, la creazione di nuova occupazione e l'inclusione sociale di giovani e donne. A tal fine il soggetto beneficiario è tenuto a prevedere l'assunzione di almeno una unità di personale a tempo indeterminato, nonché un incremento di fatturato, nell'anno successivo al completamento del progetto, almeno pari alla crescita registrata nell'anno precedente l'inizio del progetto.

Art. 4 - SPESE AMMISSIBILI

4.1 Sono ammissibili le spese sostenute direttamente dai soggetti beneficiari a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, concernenti le seguenti voci di investimento:

- a) impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili, questi ultimi ammissibili purché strettamente necessari e funzionali al ciclo di produzione o all'erogazione dei servizi;
- b) beni immateriali ad utilità pluriennale, quali programmi informatici, brevetti, licenze e



Direzione Generale
Creatività Contemporanea

MINISTERO DELLA CULTURA
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it

marchi, nonché certificazioni, *know how* e conoscenze tecniche, anche non brevettate, funzionali al piano di spesa da realizzare. Tali spese devono essere supportate da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato iscritto all'ordine di riferimento avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie alla quantificazione del costo sostenuto per i beni pluriennali oggetto di finanziamento ed attestare la congruità del prezzo;

- c) opere murarie, nel limite del 20% (venti per cento) del progetto di investimento complessivamente ritenuto ammissibile, realizzate presso la sede operativa – o le sedi operative – oggetto del piano di spesa. Rientrano nelle opere murarie anche gli impianti generali di servizio all'immobile, fatto salvo il caso di quelli strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato di cui alla lettera a);
- d) consulenze specialistiche connesse alla realizzazione del progetto imprenditoriale, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle legate alla progettazione ed installazione di impianti tecnologici, alla creazione o personalizzazione di software gestionali, siti web o piattaforme informatiche, al supporto tecnico-legale per la registrazione di un marchio o licenza, allo studio di fattibilità propedeutico all'esecuzione di opere murarie.

4.2 Il programma di spesa non deve riguardare esclusivamente la mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature.

4.3 Non sono ammesse acquisizioni mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”, né beni acquisiti con contratti di *leasing*, né mediante commesse interne. Ai fini dell'ammissibilità della spesa farà fede la data dei documenti fiscalmente validi.

4.4 Sono inoltre riconosciute esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% (venti per cento) delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili di cui all'articolo 4.1, per la copertura delle seguenti spese:

- a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti utilizzati nel ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
- b) utenze relative alla sede oggetto del piano di spesa sita nelle Regioni di cui all'articolo 3.1 lettera b);
- c) canoni di locazione relativi alla sede oggetto del piano di spesa sita nelle Regioni di cui all'articolo 3.1 lettera b);
- d) prestazioni di servizi connessi all'attività di impresa del soggetto beneficiario dell'agevolazione;
- e) spese relative al costo del lavoro dipendente per personale assunto a tempo indeterminato o determinato (esclusi stage, tirocini, Co.co.co);
- f) fideiussione bancaria/assicurativa richiesta in sede di anticipazione, come previsto dal D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018.

4.5 In occasione della richiesta di erogazione del saldo, l'Agenzia verifica altresì, esclusivamente

attraverso i dati dei bilanci ovvero delle scritture contabili afferenti al periodo di realizzazione del progetto, l'effettivo sostenimento da parte dell'impresa beneficiaria di spese riconducibili alle esigenze di capitale circolante per un importo almeno pari a quello riconosciuto come ammissibile nella Delibera di ammissione e nel Contratto di finanziamento.

- 4.6** Sono esclusivamente ammessi beni d'investimento e spese di capitale circolante acquisiti a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, l'impresa beneficiaria ed i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Non possono, inoltre, essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori o da loro prossimi congiunti nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori o prossimi congiunti.
- 4.7** Indipendentemente dal regime contabile e dalla forma giuridica adottata, i soggetti beneficiari dell'agevolazione dovranno conservare e annotare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA, cespiti ammortizzabili/inventari, libro giornale e/o registri contabili equivalenti, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte di Invitalia o del Ministero. In particolare, i beni d'investimento dovranno essere iscritti nelle voci delle immobilizzazioni cui sono riferiti e risultare nel libro cespiti della beneficiaria per almeno 3 (tre) anni.

Art. 5 - FORMA E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

- 5.1** Le agevolazioni sono concesse nella forma combinata di finanziamento agevolato (prestiti) a tasso zero e di sovvenzioni a fondo perduto, per un importo non superiore all'80% (ottanta per cento) della spesa complessivamente ammissibile e comunque nel limite di quanto previsto dall'articolo 53 del Regolamento GBER.

Sono previsti i seguenti aiuti:

- un finanziamento agevolato, a tasso d'interesse pari a zero, in misura pari al massimo al 50% (cinquanta per cento) della spesa ammessa;
- un contributo a fondo perduto, in misura pari al massimo al 30% (trenta per cento) della spesa ammessa.

- 5.2** In tutti i casi in cui gli aiuti non siano concedibili secondo l'applicazione dell'articolo 53 del Regolamento GBER, il contributo totale concesso verrà ricalcolato in funzione dei limiti e massimali previsti dal Regolamento *de minimis*.
- 5.3** I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria residua del piano di spesa e capitale circolante apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie, ovvero finanziamenti di terzi, per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile non coperta dalle agevolazioni.
- 5.4** Il finanziamento agevolato di cui all'art 5.1 è rimborsato secondo un piano di ammortamento della durata massima di dieci anni, a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella

di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso e, comunque, secondo i tempi previsti dal Contratto di finanziamento. Nel caso di ritardi nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessità di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali e comunque, nel limite massimo previsto dalla Legge. Nel caso in cui il destinatario finale (beneficiario dell'agevolazione) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso, si procederà alla revoca del finanziamento concesso e al recupero coattivo delle somme erogate, al netto di quelle già restituite, anche mediante iscrizione a ruolo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate dello Stato, con applicazione degli interessi legali a decorrere dalla data di revoca del finanziamento e sino all'effettiva restituzione, fermi restando gli interessi moratori limitatamente alle rate scadute. I crediti relativi al finanziamento agevolato sono assistiti dal privilegio generale previsto dall'articolo 2752, primo comma, del codice civile, nonché dal privilegio speciale riconosciuto ai finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Tale privilegio si estende alle somme dovute a titolo di capitale, interessi e accessori, fino all'integrale soddisfazione del credito dello Stato.

- 5.5** I soggetti beneficiari di cui al presente Capo possono accedere, in aggiunta alle agevolazioni di cui all'articolo 5.1 e 5.2, ai servizi di tutoraggio tecnico – gestionale (di seguito *tutoring*), di cui al successivo articolo 20, fruibili anche mediante modalità telematiche. Il valore complessivo dei servizi di *tutoring* a favore del soggetto beneficiario è pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) concessi in forma di servizio reale ed esclusivamente ai sensi e nei limiti del vigente Regolamento *de minimis*.
- 5.6** Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), si applica la metodologia di cui alla Comunicazione 14/2008. Pertanto, verrà utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, costituito applicando al tasso di base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet [Reference and discount rates - European Commission](#) una maggiorazione secondo il disciplinare di calcolo del rating disponibile sul sito www.invitalia.it. Il finanziamento agevolato non è assistito da alcuna forma di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

CAPO B - Sostegno alle nuove imprese operanti nella filiera culturale e creativa.

Art. 6 - SOGGETTI AMMISSIBILI

- 6.1** Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese costituite da meno di 5 anni o costituende, incluse le imprese sociali, che svolgono o intendono svolgere, in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali, incluse le attività ausiliarie o di supporto purché strettamente funzionali alle finalità culturali e creative.
- 6.2** I soggetti proponenti costituiti da meno di 5 anni, inoltre, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere iscritti da meno di 5 anni, alla data di presentazione della domanda, nel Registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente;
 - b) rientrare nella definizione di Impresa Culturale e Creativa di cui al presente avviso e possedere i requisiti previsti all'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto n. 402 del 25 ottobre 2024, oppure se già riconosciuti come ICC, risultare iscritti alla sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25 della Legge n. 206/2023 Made in Italy;
 - c) risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria;
 - d) non essere in difficoltà, come da definizione dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER;
 - e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell'ambiente;
 - f) avere adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni catastrofali previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; tale previsione si applica alle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, e a decorrere dal 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese;
 - g) possedere una situazione di regolarità contributiva;
 - h) avere titolo a ricevere aiuti ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento GBER o, in alternativa, ai sensi del Regolamento *de minimis*;
 - i) avere restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dalla Pubblica Amministrazione un ordine di recupero;
 - j) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all'articolo 4 del DPCM 23 maggio 2007;
 - k) rientrare nei parametri dimensionali di "micro impresa", "piccola impresa" e "media

impresa”, così come definiti dalla Raccomandazione (UE) 2003/361/CE, recepita nell’Allegato 1 dal Regolamento (UE) GBER 2014/651 e ss.mm.ii;

- l) non essere beneficiari di altri finanziamenti relativi alla stessa proposta progettuale e non avere presentato altre domande di finanziamento a valere sulla medesima procedura;
- m) in caso di applicazione del Regolamento *de minimis*, non avere beneficiato di un importo complessivo di aiuti *de minimis* che determini il superamento dei massimali previsti dal medesimo regolamento. Qualora il predetto superamento possa configurarsi con il riconoscimento delle agevolazioni richieste ai sensi del presente avviso, le agevolazioni sono riconosciute in misura parziale nel rispetto del massimale concedibile.

6.3 Sono in ogni caso esclusi dalle agevolazioni di cui al presente Capo i soggetti:

- a) nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall’articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
- b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda.

13

6.4 Per le imprese costituenti, possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente Capo le persone fisiche che intendono costituire un’impresa culturale e creativa, purché, entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal soggetto gestore, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6.1 e 6.2 del presente avviso. Nel caso in cui i predetti soggetti non dimostrino l’avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.

Art. 7 - DISCIPLINA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO APPLICABILE

7.1 Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dell’articolo 22 del Regolamento GBER qualora le imprese richiedenti soddisfino le condizioni previste dal medesimo articolo. In particolare, il predetto articolo 22 prevede la concessione in favore di imprese:

- iscritte, alla data di presentazione della domanda o entro il termine di cui all’articolo 6.2 del presente avviso, al Registro delle imprese da non più di cinque anni;
- non quotate;



Direzione Generale
Creatività Contemporanea

MINISTERO DELLA CULTURA
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it

- di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato I al Regolamento GBER;
- che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti dal medesimo articolo 22 del Regolamento GBER, ivi incluse le condizioni di non aver rilevato l'attività di un'altra impresa a meno che il fatturato dell'attività rilevata non rappresenti meno del 10% (dieci per cento) del fatturato dell'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione; di non avere ancora distribuito utili; di non aver acquisito un'altra impresa o non essere stata costituita mediante concentrazione, a meno che il fatturato dell'impresa acquisita non rappresenti meno del 10% (dieci per cento) del fatturato dell'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione o il fatturato dell'impresa costituita mediante concentrazione non sia superiore di più del 10% (dieci per cento) al fatturato combinato realizzato dalle imprese partecipanti alla concentrazione nell'esercizio precedente la concentrazione.

7.2 Per i soggetti che non soddisfano le suddette condizioni, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento *de minimis*.

Art. 8 - PROGETTI AMMISSIBILI

8.1 Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti:

- a) di importo non superiore a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), relativi a investimenti materiali e immateriali, opere murarie e capitale circolante;
- b) da realizzare, da soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 – ivi incluse le società cooperative di cui all'articolo 2511 e seguenti del Codice Civile e imprese sociali – presso una o più sedi operative ubicate nel territorio di una o più delle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- c) da realizzare nelle seguenti filiere culturali e creative e in coerenza con le rispettive linee di indirizzo per l'Azione 1.3.1 approvate dall'Autorità di Gestione con Decreto n. 522/2025:
 - Musica;
 - Audiovisivo (inclusi: film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia, radio);
 - Teatro, danza ed altre arti performative;
 - Patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi archivi, biblioteche e musei);
 - Arti visive (inclusa fotografia);
 - Architettura e Design;
 - Letteratura ed editoria;
 - Moda, Artigianato artistico.
- d) che prevedono progetti di investimento, in forma singola o aggregata, afferenti alle seguenti tipologie:
 - acquisizione di mezzi di produzione e insediamento di nuove attività che favoriscano l'integrazione di filiera nell'ambito dei settori culturali e creativi interessati;
 - progetti di sviluppo di nuovi processi, prodotti e servizi da parte di imprese culturali e

creative che connettano la conoscenza del territorio e la produzione culturale;

- progetti di innovazione organizzativa delle imprese promotrici, in grado di promuovere il lavoro di qualità, anche per attrarre e trattenere sul territorio capitale umano già formato.

8.2 I progetti devono:

- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa di investimento considerato ammissibile;
- essere realizzati entro 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento tra Invitalia e il soggetto beneficiario dell'agevolazione - pena la revoca - e comunque non oltre i termini utili affinché le erogazioni a saldo da parte di Invitalia siano erogate al 31 dicembre 2029. La data di ultimazione dell'intervento coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa di investimento considerato ammissibile;
- favorire l'incremento di fatturato, la creazione di nuova occupazione e l'inclusione sociale di giovani e donne. A tal fine il soggetto beneficiario è tenuto a prevedere l'assunzione di almeno una unità di personale a tempo indeterminato, nonché un incremento di fatturato, nell'anno successivo al completamento del progetto, almeno pari alla crescita registrata nell'anno precedente l'inizio del progetto.

Art. 9 - SPESE AMMISSIBILI

9.1 Sono ammissibili le spese sostenute direttamente dai soggetti beneficiari a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, concernenti le seguenti voci di investimento:

- a) impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili, questi ultimi ammissibili purché strettamente necessari e funzionali al ciclo di produzione o all'erogazione dei servizi;
- b) beni immateriali ad utilità pluriennale, quali programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, *know how* e conoscenze tecniche, anche non brevettate, funzionali al piano di spesa da realizzare. Tali spese devono essere supportate da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato iscritto all'ordine di riferimento avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie alla quantificazione del costo sostenuto per i beni pluriennali oggetto di finanziamento ed attestare la congruità del prezzo;
- c) opere murarie, nel limite del 20% (venti per cento) del progetto di investimento complessivamente ritenuto ammissibile, realizzate presso la sede operativa – o le sedi operative – oggetto del piano di spesa. Rientrano nelle opere murarie anche gli impianti generali di servizio all'immobile, fatto salvo il caso di quelli strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato di cui alla lettera a);
- d) consulenze specialistiche connesse alla realizzazione del progetto imprenditoriale, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle legate alla progettazione ed installazione di impianti tecnologici, alla creazione o personalizzazione di software gestionali, siti web o

piattaforme informatiche, al supporto tecnico-legale per la registrazione di un marchio o licenza, allo studio di fattibilità propedeutico all'esecuzione di opere murarie.

Per le persone fisiche o i gruppi di persone fisiche di cui all'articolo 6.4, sono ammissibili i costi sostenuti a partire dalla data di avvenuta costituzione dell'impresa.

- 9.2** Il programma di spesa non deve riguardare esclusivamente la mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature.
- 9.3** Non sono ammesse acquisizioni mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano", né beni acquisiti con contratti di *leasing*, né mediante commesse interne. Ai fini dell'ammissibilità della spesa farà fede la data dei documenti fiscalmente validi.
- 9.4** Sono inoltre riconosciute esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% (venti per cento) delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili di cui all'articolo 9.1, per la copertura delle seguenti spese:
- a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti utilizzati nel ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
 - b) utenze relative alla sede oggetto del piano di spesa sita nelle regioni di cui all'articolo 8.1 lettera b);
 - c) canoni di locazione relativi alla sede oggetto del piano di spesa sita nelle regioni di cui all'articolo 8.1 lettera b);
 - d) prestazioni di servizi connessi all'attività di impresa del soggetto beneficiario dell'agevolazione;
 - e) spese relative al costo del lavoro dipendente per personale assunto a tempo indeterminato o determinato (esclusi stage, tirocini, Co.co.co);
 - f) fidejussione bancaria/assicurativa richiesta in sede di anticipazione, come previsto dal D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018.
- 9.5** In occasione della richiesta di erogazione del saldo, l'Agenzia verifica, esclusivamente attraverso i dati dei bilanci ovvero delle scritture contabili afferenti al periodo di realizzazione del progetto, l'effettivo sostenimento da parte dell'impresa beneficiaria di spese riconducibili alle esigenze di capitale circolante per un importo almeno pari a quello riconosciuto come ammissibile nella delibera di ammissione e nel contratto di finanziamento.
- 9.6** Sono esclusivamente ammessi beni d'investimento e spese di capitale circolante acquisiti a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, l'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Non possono, inoltre, essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori o da loro prossimi congiunti nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori o prossimi congiunti.
- 9.7** Indipendentemente dal regime contabile e dalla forma giuridica adottata, i soggetti beneficiari dell'agevolazione dovranno conservare e annotare tutti i documenti di spesa negli appositi

registri IVA, cespiti ammortizzabili/inventari, libro giornale e/o registri contabili equivalenti, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte di Invitalia o del Ministero. In particolare, i beni d'investimento dovranno essere iscritti nelle voci delle immobilizzazioni cui sono riferiti e risultare nel libro cespiti della beneficiaria per almeno 3 (tre) anni.

Art. 10 - FORMA E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

- 10.1** Conformemente a quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento GBER, l'agevolazione è concessa attraverso una combinazione di finanziamento agevolato (nella forma dei prestiti) tasso zero e di sovvenzione a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore all'80% (ottanta per cento) della spesa ammissibile.
- 10.2** Qualora il valore complessivo dell'agevolazione concedibile ecceda i limiti di intensità previsti dal predetto articolo 22 del Regolamento GBER, l'importo del contributo a fondo perduto, pari al massimo al 30% (trenta per cento) delle agevolazioni concedibili, è ridotto al fine di garantirne il rispetto. In ogni caso, la quota parte concessa nella forma di finanziamento agevolato deve essere pari ad almeno il 50% (cinquanta per cento) delle agevolazioni complessivamente concesse. In caso di mancato raggiungimento del predetto massimale, il contributo totale concesso verrà ricalcolato in funzione dei limiti e massimali previsti dal Regolamento *de minimis*.
- 10.3** I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria residua del piano di spesa e capitale circolante apportando un contributo finanziario attraverso risorse proprie, ovvero finanziamenti di terzi, per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile non coperta dalle agevolazioni.
- 10.4** Il finanziamento agevolato di cui all'articolo 10.1 è rimborsato secondo un piano di ammortamento della durata massima di dieci anni, a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso e, comunque, secondo i tempi previsti dal Contratto di finanziamento. Nel caso di ritardi nel pagamento della rata di ammortamento decorre, senza necessità di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali e comunque, nel limite massimo previsto dalla Legge. Nel caso in cui il destinatario finale (beneficiario dell'agevolazione) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso, si procederà alla revoca del finanziamento concesso e al recupero coattivo delle somme erogate, al netto di quelle già restituite, anche mediante iscrizione a ruolo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate dello Stato, con applicazione degli interessi legali a decorrere dalla data di revoca del finanziamento e sino all'effettiva restituzione, fermi restando gli interessi moratori limitatamente alle rate scadute. I crediti relativi al finanziamento agevolato sono assistiti dal privilegio generale previsto dall'articolo

2752, primo comma, del codice civile, nonché dal privilegio speciale riconosciuto ai finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Tale privilegio si estende alle somme dovute a titolo di capitale, interessi e accessori, fino all'integrale soddisfazione del credito dello Stato.

- 10.5** I soggetti beneficiari di cui al presente Capo possono accedere, in aggiunta alle agevolazioni di cui all'articolo 10.1 e 10.2, ai servizi di tutoraggio tecnico – gestionale (di seguito *tutoring*) di cui al successivo articolo 20, fruibili anche mediante modalità telematiche. Il valore complessivo dei servizi di *tutoring* a favore del soggetto beneficiario è pari a euro 10.000,00 (diecimila) concessi in forma di servizio reale ed esclusivamente ai sensi e nei limiti del vigente Regolamento *de minimis*.
- 10.6** Il finanziamento agevolato non è assistito da alcuna forma di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

CAPO C - Imprese sociali, Enti del Terzo Settore, associazioni e fondazioni, operanti nella filiera culturale e creativa.

Art. 11 - SOGGETTI AMMISSIBILI

11.1 Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese sociali, i soggetti del Terzo Settore, le associazioni e le fondazioni, che svolgono attività economica di ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali, incluse le attività ausiliarie o di supporto purché strettamente funzionali alle finalità culturali e creative. I soggetti proponenti, inoltre, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) risultare regolarmente costituiti da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda; i soggetti non tenuti all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese devono risultare iscritti al Repertorio economico amministrativo (REA) a decorrere dalla medesima data;
- b) essere iscritti nel Registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente e, per gli ETS, essere iscritti o in corso di iscrizione al RUNTS; in tale ultimo caso, l'iscrizione al registro deve essere perfezionata entro la data dell'emanazione del contratto di finanziamento pena la decadenza della domanda di agevolazione;
- c) rientrare nella definizione di Impresa Culturale e Creativa di cui all'art 4, commi 1 e 2 del decreto 402 del 25 ottobre 2024, oppure se già riconosciuti come ICC, risultare iscritti alla sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25 della Legge n. 206/2023 Made in Italy;
- d) risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria;
- e) non essere in difficoltà, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER;
- f) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell'ambiente;
- g) qualora soggetti all'obbligo di iscrizione presso il Registro delle imprese, avere adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni catastrofali previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; tale previsione si applica alle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2026 per le piccole e microimprese;
- h) possedere una situazione di regolarità contributiva;
- i) avere titolo a ricevere aiuti ai sensi del Regolamento *de minimis*;
- j) avere restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dalla Pubblica

Amministrazione un ordine di recupero;

- k) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all'articolo 4 DPCM 23/05/2007;
- l) rientrare nei parametri dimensionali di "micro impresa", "piccola impresa" e "media impresa", così come definiti dalla Raccomandazione (UE) 2003/361/CE, recepita nell'Allegato 1 dal Regolamento GBER 2014/651 e ss.mm.ii;
- m) non essere beneficiari di altri finanziamenti relativi alla stessa proposta progettuale e non avere presentato altre domande di finanziamento a valere sulla medesima procedura;
- n) nell'ambito dell'applicazione del Regolamento *de minimis*, non avere beneficiato di un importo complessivo di aiuti *de minimis* che determini il superamento dei massimali previsti dal medesimo regolamento. Qualora il predetto superamento possa configurarsi con il riconoscimento delle agevolazioni richieste ai sensi del presente avviso, le agevolazioni sono riconosciute in misura parziale nel rispetto del massimale concedibile.

11.2 Sono in ogni caso esclusi dalle agevolazioni di cui al presente Capo i soggetti:

- a) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
- b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda.

11.3 In aggiunta ai requisiti di cui ai precedenti articoli, le organizzazioni non profit dotate di personalità giuridica nonché gli Enti del Terzo Settore proponenti, nelle more dell'iscrizione al RUNTS, devono risultare iscritte sui registri equivalenti.

Art. 12 - DISCIPLINA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO APPLICABILE

Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse ai sensi del Regolamento *de minimis*.

Art. 13 - PROGETTI AMMISSIBILI

13.1 Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti:

- a) di importo non superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), relativi a investimenti materiali e immateriali, opere murarie e capitale circolante;



Direzione Generale
Creatività Contemporanea

MINISTERO DELLA CULTURA
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it

- b) da realizzare, dai soggetti in possesso dei requisiti di all'articolo 11, presso una o più unità produttive ubicate nel territorio di una o più delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
- c) da realizzare nelle seguenti filiere culturali e creative e in coerenza con le rispettive linee di indirizzo per l'Azione 1.3.1 approvate dall'Autorità di Gestione con Decreto n. 522/2025:
 - Musica;
 - Audiovisivo (inclusi: film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia, radio);
 - Teatro, danza ed altre arti performative;
 - Patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi archivi, biblioteche e musei);
 - Arti visive (inclusa fotografia);
 - Architettura e Design;
 - Letteratura ed editoria;
 - Moda, Artigianato artistico.
- d) che prevedono progetti di investimento, in forma singola o aggregata, afferenti alle seguenti tipologie:
 - acquisizione di mezzi di produzione e insediamento di nuove attività che favoriscano l'integrazione di filiera nell'ambito dei settori culturali e creativi interessati;
 - progetti di sviluppo di nuovi processi, prodotti e servizi da parte di imprese culturali e creative che connettano la conoscenza del territorio e la produzione culturale;
 - progetti di innovazione organizzativa delle imprese promotrici, in grado di promuovere il lavoro di qualità, anche per attrarre e trattenere sul territorio capitale umano già formato.

13.2 I progetti devono:

- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio del programma si intende la data del primo titolo di spesa di investimento considerato ammissibile;
- essere realizzati entro 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di finanziamento tra Invitalia e il soggetto Beneficiario pena la revoca e comunque non oltre i termini utili affinché le erogazioni a saldo da parte di Invitalia siano erogate al 31 dicembre 2029. La data di ultimazione dell'intervento coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa di investimento considerato ammissibile;
- favorire l'incremento di fatturato, la creazione di nuova occupazione e l'inclusione sociale di giovani e donne. A tal fine il soggetto beneficiario è tenuto a prevedere l'assunzione di almeno una unità di personale a tempo indeterminato, nonché un incremento di fatturato, nell'anno successivo al completamento del progetto, almeno pari alla crescita registrata nell'anno precedente l'inizio del progetto.



Art. 14 - SPESE AMMISSIBILI

- 14.1** Sono ammissibili le spese sostenute direttamente dai soggetti beneficiari delle agevolazioni a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, concernenti le seguenti voci di investimento:
- a) impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili, questi ultimi ammissibili purché strettamente necessari e funzionali al ciclo di produzione o all'erogazione dei servizi;
 - b) beni immateriali ad utilità pluriennale, quali programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, nonché certificazioni, *know how* e conoscenze tecniche, anche non brevettate, funzionali al piano di spesa da realizzare. Tali spese devono essere supportate da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato iscritto all'ordine di riferimento avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie alla quantificazione del costo sostenuto per i beni pluriennali oggetto di finanziamento ed attestare la congruità del prezzo;
 - c) opere murarie, nel limite del 20% (venti per cento) del progetto di investimenti complessivamente ritenuto ammissibile, realizzate presso la sede operativa – o le sedi operative – oggetto del piano di spesa. Rientrano nelle opere murarie anche gli impianti generali di servizio all'immobile fatto salvo il caso di quelli strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato di cui alla lettera a);
 - d) consulenze specialistiche connesse alla realizzazione del progetto imprenditoriale, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle legate alla progettazione ed installazione di impianti tecnologici, alla creazione o personalizzazione di software gestionali, siti web o piattaforme informatiche, al supporto tecnico-legale per la registrazione di un marchio o licenza, allo studio di fattibilità propedeutico all'esecuzione di opere murarie.
- 14.2** Il programma di spesa non deve riguardare esclusivamente la mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature.
- 14.3** Non sono ammesse acquisizioni mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”, né beni acquisiti con contratti di leasing, né mediante commesse interne. Ai fini dell'ammissibilità della spesa farà fede la data dei documenti fiscalmente validi.
- 14.4** Sono inoltre riconosciute esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% (venti per cento) delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili di cui all'articolo 14.1, per la copertura delle seguenti spese:
- a) materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti utilizzati nel ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
 - b) utenze relative alla sede oggetto del piano di spesa sita nelle Regioni di cui all'articolo 13.1 lettera b);
 - c) canoni di locazione relativi alla sede oggetto del piano di spesa sita nelle Regioni di cui

all'articolo 13.1 lettera b);

- d) prestazioni di servizi connessi all'attività di impresa del soggetto beneficiario dell'agevolazione;
- e) spese relative al costo del lavoro dipendente per personale assunto a tempo indeterminato o determinato (esclusi stage, tirocini, Co.co.co);
- f) fidejussione bancaria/assicurativa richiesta in sede di anticipazione, come previsto dal D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018.

14.5 In occasione della richiesta di erogazione del saldo, l'Agenzia verifica altresì, esclusivamente attraverso i dati dei bilanci ovvero delle scritture contabili afferenti al periodo di realizzazione del progetto, l'effettivo sostenimento da parte dell'impresa beneficiaria di spese riconducibili alle esigenze di capitale circolante per un importo almeno pari a quello riconosciuto come ammissibile nella Delibera di ammissione e nel Contratto di finanziamento.

14.6 Sono esclusivamente ammessi beni d'investimento e spese di capitale circolante acquisiti a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, l'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Non possono, inoltre, essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori o da loro prossimi congiunti nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori o prossimi congiunti.

14.7 Indipendentemente dal regime contabile e dalla forma giuridica adottata, i soggetti beneficiari dell'agevolazione dovranno conservare e annotare tutti i documenti di spesa negli appositi registri IVA, cespiti ammortizzabili/inventari, libro giornale e/o registri contabili equivalenti, rendendoli disponibili per i controlli richiesti da parte di Invitalia o del Ministero. In particolare, i beni d'investimento dovranno essere iscritti nelle voci delle immobilizzazioni cui sono riferiti e risultare nel libro cespiti della beneficiaria per almeno 3 (tre) anni.

23

Art.15 - FORMA E MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

15.1 Le agevolazioni sono concesse nella forma combinata di finanziamento agevolato (prestiti) a tasso zero e di sovvenzioni a fondo perduto, per un importo non superiore all'80% (ottanta per cento) della spesa complessivamente ammissibile e comunque nel limite previsto dal Regolamento *de minimis*. Sono previsti i seguenti aiuti:

- a) un finanziamento agevolato, a tasso d'interesse pari a zero, in misura pari al massimo al 40% (quaranta per cento) della spesa ammessa;
- b) un contributo a fondo perduto, in misura pari al massimo al 40% (quaranta per cento) della spesa ammessa.

15.2 I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria residua del piano di spesa e capitale circolante apportando un contributo finanziario attraverso risorse proprie, ovvero



Direzione Generale
Creatività Contemporanea

MINISTERO DELLA CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582

PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it

finanziamenti di terzi, per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile non coperta dalle agevolazioni.

- 15.3** Il finanziamento agevolato di cui all'art 15.1 è rimborsato secondo un piano di ammortamento della durata massima di dieci anni, a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso e, comunque, secondo i tempi previsti dal Contratto di finanziamento. Nel caso di ritardi nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessità di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali e comunque, nel limite massimo previsto dalla Legge. Nel caso in cui il destinatario finale (beneficiario dell'agevolazione) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso, si procederà alla revoca del finanziamento concesso e al recupero coattivo delle somme erogate, al netto di quelle già restituite, anche mediante iscrizione a ruolo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate dello Stato, con applicazione degli interessi legali a decorrere dalla data di revoca del finanziamento e sino all'effettiva restituzione, fermi restando gli interessi moratori limitatamente alle rate scadute. I crediti relativi al finanziamento agevolato sono assistiti dal privilegio generale previsto dall'articolo 2752, primo comma, del codice civile, nonché dal privilegio speciale riconosciuto ai finanziamenti agevolati ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Tale privilegio si estende alle somme dovute a titolo di capitale, interessi e accessori, fino all'integrale soddisfazione del credito dello Stato.
- 15.4** I soggetti beneficiari di cui al presente capo possono accedere, in aggiunta alle agevolazioni di cui all'articolo 15.1, ai servizi di tutoraggio tecnico – gestionale (di seguito *tutoring*), di cui al successivo articolo 20, fruibili anche mediante modalità telematiche. Il valore complessivo dei servizi di *tutoring* a favore del soggetto beneficiario è pari ad euro 10.000,00 (diecimila) concessi in forma di servizio reale ed esclusivamente ai sensi e nei limiti del vigente Regolamento *de minimis*.
- 15.5** Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), si applica la metodologia di cui alla Comunicazione 14/2008. Pertanto, verrà utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, costituito applicando al tasso di base pubblicato dalla Commissione europea sul sito "Reference and discount rates - European Commission", maggiorato secondo il disciplinare di calcolo del rating disponibile sul sito www.invitalia.it. Il finanziamento agevolato non è assistito da alcuna forma di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Disposizioni comuni per i capi A, B e C

Art. 16 - PROCEDURA DI ACCESSO

- 16.1** Le domande di agevolazione possono essere presentate a Invitalia a partire dalle ore 12:00 del giorno 10/12/2025. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura informatica messa a disposizione da Invitalia che rende, inoltre, disponibili in un'apposita sezione del sito internet www.invitalia.it gli schemi e le informazioni.
- 16.2** Le domande devono essere firmate digitalmente – nel rispetto di quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – dal legale rappresentante del soggetto proponente, ovvero, limitatamente a quanto previsto dal Capo B del presente avviso, da uno dei proponenti dell'impresa costituenda e devono essere corredate del piano di impresa e della documentazione di cui al successivo articolo 17.
- 16.3** Tutte le comunicazioni sono inviate attraverso posta elettronica certificata (PEC). I soggetti proponenti, pertanto, devono disporre di firma digitale e di un indirizzo di PEC valido per le necessarie comunicazioni con Invitalia.
- 16.4** Al termine della procedura di compilazione del piano d'impresa di cui al successivo articolo 17.1 lettera e) e dell'invio telematico della domanda e degli allegati, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico e reso evidente il responsabile del procedimento mediante l'apposita piattaforma informatica. Pertanto, la data di presentazione della domanda coincide con la data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto protocollo informatico. Per ciascuna delle istanze – in caso di ammissione – è rilasciato il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al precedente comma. Per le spese sostenute nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la comunicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) è necessario inserire all'interno del giustificativo di spesa l'identificativo della domanda di ammissione alle agevolazioni, ovvero il codice alfanumerico composto dalle lettere CREM seguite da sette cifre, nonché esplicita indicazione della misura agevolativa (PN Cultura 21-27 Azione 1.3.1- Misura Agevolativa Cultura Cresce).
- 16.5** Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo piano di spesa ed uno stesso progetto non può essere suddiviso in più domande di agevolazione, fatto salvo quanto disposto per i progetti in aggregazione.

25

Art. 17 - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

- 17.1** Alla domanda di agevolazione dovranno essere allegati, pena la decadenza, i seguenti documenti:



Direzione Generale
Creatività Contemporanea

MINISTERO DELLA CULTURA
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it

- a) format della domanda di partecipazione generato dalla piattaforma informatica, firmata digitalmente dal legale rappresentante o, per le persone fisiche di cui al Capo B del presente avviso, dal soggetto proponente;
- b) statuto e atto costitutivo del soggetto beneficiario (ad eccezione delle domande presentate dalle persone fisiche che intendono costituire impresa di cui al Capo B del presente avviso) e, qualora in possesso, indicare gli estremi dell'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25 della Legge n. 206/2023 Made in Italy;
- c) DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, redatta secondo lo schema disponibile nel sito internet www.invitalia.it, attestante il possesso dei requisiti previsti agli articoli 1, 6 e 11 del presente avviso;
- d) DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, redatta secondo lo schema disponibile nel sito internet www.invitalia.it, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte di Invitalia, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii, nel caso in cui l'importo delle agevolazioni richieste sia uguale o superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
- e) piano d'impresa sottoscritto digitalmente dal legale rappresentate, redatto esclusivamente sulla base del modello allegato al modulo di domanda. Il piano d'impresa deve contenere:
 - tutti i dati del soggetto proponente;
 - la descrizione dell'attività proposta e della correlazione con gli obiettivi previsti dalle finalità dei singoli interventi all'interno degli ambiti di riferimento;
 - l'analisi di mercato e delle relative strategie;
 - finalità dell'iniziativa proposta rispetto all'ambito di riferimento;
 - gli aspetti tecnici, produttivi e organizzativi;
 - gli aspetti economico-finanziari.
- f) DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante la classificazione del soggetto proponente quale micro, piccola o media impresa, redatta secondo lo standard reso disponibile sul sito internet www.invitalia.it;
- g) DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante la concessione o l'assenza di altri aiuti, ai sensi del Regolamento *de minimis*, durante l'esercizio finanziario in corso al momento della domanda ed i due precedenti. La dichiarazione, redatta secondo lo standard reso disponibile sul sito internet www.invitalia.it, dovrà essere resa come aggiornamento anche al momento della eventuale concessione dell'aiuto;
- h) DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in merito all'eventuale possesso del rating di legalità e della certificazione della parità di genere;
- i) copia della certificazione della parità di genere eventualmente posseduta alla data di presentazione dell'istanza e conseguita almeno a decorrere dal 31 dicembre 2024;
- j) DSAN in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto

legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative;

- k) DSAN sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante che l'impresa non svolge nessuna delle attività escluse ai fini della conformità al principio DNSH e che l'intervento sarà realizzato in conformità al principio DNSH, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente rispettando la normativa ambientale nazionale ed europea e seguendo le indicazioni della circolare n.32 della RGS MEF recante la Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) in relazione alle modalità di verifica della conformità. La medesima DSAN attesta anche il rispetto dei requisiti fissati dalla Direttiva 2011/92/UE in materia di impatto ambientale;
- l) ultimo bilancio approvato, ove esistente, per le imprese di cui al Capo A e B del presente avviso costituite da meno di tre anni, ovvero ultima situazione contabile aggiornata;
- m) ultimi due bilanci approvati, ove esistenti, per le imprese di cui al Capo A e B del presente avviso costituite da oltre tre anni;
- n) per i soggetti del Terzo Settore di cui al Capo C del presente avviso, ultimi due bilanci approvati o situazioni contabili, ove disponibili;
- o) per le ditte individuali di cui ai Capi A e B del presente avviso, ultime due situazioni contabili o dichiarazioni dei redditi, ove disponibili.

17.2 Nel caso di imprese costituenti di cui al Capo B del presente avviso, la domanda di agevolazione deve essere accompagnata dal piano d'impresa, di cui all'articolo 17.1 lettera e) sottoscritto digitalmente dal medesimo soggetto che presenta la domanda di agevolazione e dai *curricula* dei proponenti. A seguito della valutazione della domanda, in caso di esito positivo, il soggetto gestore provvede a rendere disponibili gli schemi di tutti gli altri allegati da trasmettere entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, compresa la documentazione attestante l'avvenuta costituzione dell'Impresa. La documentazione propedeutica alla presentazione della domanda viene comunque resa disponibile dall'Agenzia sul proprio sito web www.invitalia.it.

17.3 Nel caso in cui uno o più allegati alla domanda risultino illeggibili, errati o incompleti, Invitalia ne dà comunicazione a mezzo PEC assegnando un termine massimo di 10 (dieci) giorni per l'invio di quanto richiesto, pena la decadenza della domanda. Invitalia dà comunicazione a mezzo PEC in caso di decadenza della domanda o laddove la stessa non possa essere presa in considerazione.

Art.18 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

18.1 Ciascun soggetto, sia in forma singola che in aggregazione con altri soggetti, non può presentare, a valere sul presente avviso, più domande di contributo contemporaneamente.

18.2 Le domande di agevolazione, corredate della documentazione richiamata al precedente articolo 17, sono istruite da Invitalia secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad

esaurimento delle risorse disponibili. I contributi previsti dal presente avviso sono concessi sulla base di una procedura valutativa a sportello come definita dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili, sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. L'Agenzia provvederà a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza.

18.3 L'iter di valutazione, svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.m.ii, comprende, secondo quanto previsto per le singole finalità dai Capi A, B e C del presente avviso:

- la verifica formale della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e accoglibilità;
- la verifica di merito.

18.4 La valutazione di merito delle domande, comprendente il colloquio con i proponenti di cui al successivo articolo 18.5, è basata su criteri e soglie minime per l'accesso alle agevolazioni - riportati negli allegati al presente Avviso Pubblico - articolati come di seguito:

- a) credibilità del soggetto in termini di adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dalla compagine proponente, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività svolta dall'impresa e al piano di impresa;
- b) potenzialità ed analisi del mercato di riferimento, efficacia delle strategie di marketing, di prodotto, di prezzo, di comunicazione e vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente;
- c) qualità della proposta progettuale in termini di fattibilità tecnica, coerenza con gli indirizzi strategici e le finalità del PN Cultura 21-27 e con le Linee di indirizzo, in riferimento a innovazione e contributo al miglioramento della qualità ambientale;
- d) impatto culturale (creazione di nuovi prodotti/servizi per la filiera culturale e creativa), impatto sociale (coinvolgimento delle comunità), impatto occupazionale (assunzione di nuove risorse da impiegare nel progetto) e impatto ambientale;
- e) qualità e sostenibilità economica e finanziaria del soggetto proponente in relazione all'iniziativa proposta;
- f) capacità del progetto di valorizzare la composizione giovanile e femminile, di prevedere l'inclusione di persone con disabilità, di posizionarsi all'interno di una strategia di collaborazione tra imprese e possesso del rating di legalità.

L'articolazione dei criteri di valutazione, i relativi punteggi e la soglia minima di accesso per ogni Capo sono riportati negli allegati al presente Avviso.

18.5 È previsto un colloquio di valutazione con i soggetti proponenti finalizzato a presentare e approfondire tutti gli aspetti del piano d'impresa allegato alla domanda di agevolazione. La

convocazione sarà effettuata via PEC e potrà essere chiesta una sola data alternativa in caso di valide motivazioni di assenza tempestivamente comunicate. È sempre obbligatoria, pena la decadenza della domanda, la presenza del legale rappresentante e dei soci/soggetti proponenti che ricoprono ruoli operativi, appositamente individuati da Invitalia.

- 18.6** Laddove la domanda non rispetti anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla misura agevolativa (soggetto proponente, dimensione aziendale, localizzazione, tempo di realizzazione, ambito applicativo e finalità, entità delle spese richieste, rispetto delle soglie “*de minimis*” e/o GBER articolo 22 e articolo 53) e/o la valutazione di merito di cui all’articolo 18.4 non raggiunga le soglie minime richieste, il soggetto gestore, in ogni fase, comunica tramite PEC i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 24.
- 18.7** Il procedimento istruttorio è concluso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione completa di tutta la documentazione richiesta. La decorrenza di tale termine è sospesa dalla richiesta di integrazioni, in forma scritta, di cui all’articolo 17.3 e/o dalla comunicazione dei motivi ostativi di cui all’articolo 18.6 e ricomincia a decorrere dalla data in cui viene effettuata l’integrazione.
- 18.8** A conclusione del procedimento istruttorio Invitalia invierà a mezzo PEC al soggetto beneficiario una comunicazione di ammissione ovvero, esperita infruttuosamente la procedura di cui all’articolo 18.6, di non ammissione alle agevolazioni. Il progetto ammesso a finanziamento è identificato altresì mediante il codice COR rilasciato dal sistema RNA.
- 18.9** Qualora la domanda di accesso alle agevolazioni sia presentata da persone fisiche, Invitalia dà comunicazione a mezzo PEC circa l’avvenuta ammissione e richiede la documentazione attestante l’avvenuta costituzione e, se necessario, quella ai fini della richiesta della certificazione antimafia oltre alla documentazione di cui al precedente articolo 17.

Art. 19 - PROGETTI IN AGGREGAZIONE

- 19.1** Possono presentare domanda di finanziamento più imprese per progetti integrati. Le imprese devono essere in numero minimo di tre fino ad un numero massimo di cinque. I progetti di ciascuna impresa devono essere funzionalmente autonomi ancorché sinergicamente connessi rispetto agli obiettivi da conseguire attraverso la formalizzazione di un accordo di collaborazione tra i soggetti partecipanti.
- 19.2** Ciascuna impresa facente parte del progetto in aggregazione deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni, come previsto agli articoli 1, 6, e 11 del presente avviso.
- 19.3** Le domande di finanziamento saranno valutate tenendo conto delle disposizioni fissate per i Capi previsti dal presente avviso. I criteri di valutazione, le spese ammissibili, la forma ed intensità dell’aiuto e le modalità di erogazione delle agevolazioni sono quelle fissate nel Capo



di competenza. Le agevolazioni concedibili sono commisurate alle spese sostenute da ciascuna impresa, nei limiti del Regolamento *de minimis* e *GBER*.

- 19.4** Ciascuna impresa facente parte di un'aggregazione deve presentare una domanda di finanziamento autonoma e indipendente rispetto alle altre facenti parte dello stesso progetto di aggregazione.
- 19.5** Il progetto presentato, in ciascuna domanda di finanziamento da cui è composto, riporterà una sezione nella quale viene illustrato il progetto di ciascuna impresa che definisce gli ambiti, i risultati attesi, gli strumenti e l'organizzazione in relazione al valore sinergico dato dall'integrazione dei progetti.
- 19.6** L'accordo di collaborazione di cui all'articolo 19.1 dovrà avere una durata congrua con le finalità e gli obiettivi del piano di spesa da realizzare. Tale accordo dovrà essere formalizzato entro la data di stipula del Contratto di finanziamento ed essere sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese aderenti.

Art. 20 - TUTORING

- 20.1** I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente avviso possono accedere ai servizi di tutoring tecnico-gestionale (di seguito *tutoring*), fruibili anche mediante modalità telematiche ed erogati direttamente dal soggetto gestore.
- 20.2** Il servizio di *tutoring* è richiesto in fase di presentazione della domanda e si avvia a seguito della delibera di ammissione. Il tutoring tecnico-gestionale erogato da Invitalia è finalizzato al perfezionamento tecnico-amministrativo degli adempimenti per la stipula del contratto di ammissione alle agevolazioni, all'affiancamento nella realizzazione del progetto imprenditoriale e nella predisposizione della documentazione prevista dalla norma. È inoltre previsto – sempre nell'ambito del sopramenzionato servizio di tutoring – il coinvolgimento di professionisti del settore per il trasferimento di competenze strategiche, per il miglior consolidamento e sviluppo delle iniziative finanziate.
- 20.3** Il valore complessivo dei servizi di *tutoring* a favore del soggetto beneficiario è pari fino ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00), concessi in forma di servizio reale ed esclusivamente ai sensi e nei limiti del Regolamento *de minimis*.
- 20.4** Il contratto di agevolazione illustrerà in dettaglio le caratteristiche e la pianificazione dei servizi di *tutoring*.

Art. 21 - CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

- 21.1** Le agevolazioni sono concesse mediante delibera di ammissione e successivo contratto di finanziamento, adottato da Invitalia e stipulato tra le parti entro 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione di ammissione, che contiene anche le obbligazioni a cui lo stesso

soggetto beneficiario delle agevolazioni è tenuto ad adempiere. Il contratto di finanziamento riporta il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato, gli investimenti e le spese di capitale circolante ammesse, la forma e l'ammontare delle agevolazioni massime concesse, suddivise nella parte prestiti e nella parte sovvenzioni, la tipologia di indicatori di output da conseguire, così come definiti nell'ambito dell'azione 1.3.1. del PN Cultura. Inoltre, disciplina i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, contiene l'informativa e gli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione di cui all'articolo 50 del Reg. (UE) 2021/1060, nonché gli obblighi ed i motivi di revoca parziale o totale delle agevolazioni.

- 21.2** Nel caso delle imprese da costituire, i termini di cui all'articolo 21.1 decorrono dalla data di ricezione della documentazione atta a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa, e la rispondenza del soggetto beneficiario ai soggetti ammessi alle agevolazioni. Tale documentazione deve essere trasmessa dall'impresa beneficiaria entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione.

Art. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

- 22.1** L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta del soggetto beneficiario mediante presentazione di apposite richieste, definite SAL (Stato Avanzamento Lavori). La modulistica relativa alla presentazione dei SAL sarà resa disponibile nell'apposita sezione del sito internet www.invitalia.it.
- 22.2** Il soggetto beneficiario può presentare al massimo 5 (cinque) richieste di erogazione, comprensive dell'eventuale anticipazione di cui ai successivi articoli 22.3 o 24.3. Il SAL a saldo deve prevedere la rendicontazione dell'ultima quota di spesa relativa al piano di spesa. La richiesta di SAL a saldo non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) dei costi ammissibili relativi al solo investimento ammesso da delibera di ammissione e da contratto di finanziamento.
- 22.3** Il soggetto beneficiario può chiedere, successivamente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento e, comunque, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso, un'anticipazione nella misura massima del 40% (quaranta per cento) dell'ammontare delle agevolazioni concesse, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. La fideiussione deve essere rilasciata da istituti di credito o da compagnie assicurative nel rispetto del disciplinare pubblicato sul sito internet www.invitalia.it. La richiesta di anticipazione deve essere a firma del legale rappresentante e redatta utilizzando lo schema reso disponibile da Invitalia sul sito internet www.invitalia.it. Laddove erogata, l'anticipazione è recuperata proporzionalmente nei singoli SAL, in sede di erogazione delle agevolazioni.

- 22.4** La rendicontazione dei SAL avviene mediante la presentazione dei titoli di spesa quietanzati, fatta eccezione per i casi di cui al successivo articolo 22.5, e delle relative liberatorie sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti.
- 22.5** Nei limiti del 30% (trenta per cento) delle agevolazioni totali concesse a valere sulle spese di investimento, i soggetti beneficiari delle agevolazioni possono presentare, nel corso dei SAL intermedi, anche titoli di spesa non quietanzati relativi alle sole spese di investimento. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione da parte del soggetto beneficiario dell'effettivo pagamento dei titoli di spesa non quietanzati presentati ai fini dell'erogazione precedente, mediante esibizione di documentazione attestante i pagamenti effettuati nonché delle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. Le agevolazioni connesse ad eventuali titoli di spesa per i quali il soggetto beneficiario non sia in grado di dimostrare l'effettivo pagamento, sono portate in detrazione dall'erogazione, fatta salva la possibilità di riammissione dei titoli di spesa in questione nell'ambito dei successivi stati di avanzamento. All'Agenzia è, in ogni caso, riservata la facoltà di richiedere all'impresa beneficiaria la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei titoli di spesa decorsi 6 (sei) mesi dalla richiesta ed in assenza di presentazione di ulteriori richieste di erogazione da parte del soggetto beneficiario.
- 22.6** La richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato avanzamento lavori, comprensiva dell'ultima quota di spesa di investimento e delle spese di capitale circolante relativi all'intero piano di spesa, deve essere trasmessa dall'impresa beneficiaria all'Agenzia entro 27 (ventisette) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, unitamente alla documentazione di spesa, alle quietanze di pagamento e a una relazione tecnica sul progetto realizzato, contenente anche il quadro riassuntivo delle spese complessivamente sostenute, da redigere secondo lo schema che sarà reso disponibile dall'Agenzia sul proprio sito internet.
- 22.7** Per la richiesta di erogazione del saldo, ovvero qualora il soggetto beneficiario intenda richiedere l'erogazione delle agevolazioni in unica soluzione, i titoli di spesa relativi all'intero piano devono essere necessariamente accompagnati dalla documentazione che ne attesti l'avvenuto pagamento. I titoli di spesa non interamente quietanzati non saranno considerati ammissibili.
- 22.8** L'erogazione delle agevolazioni relative ai SAL intermedi è subordinata all'esito delle verifiche condotte dall'Agenzia sulla documentazione di cui al successivo articolo 23.1 e, per l'ultimo SAL a saldo, alle eventuali ispezioni in loco o da remoto, svolte dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 25 del presente avviso, finalizzate ad accertare l'avvenuta realizzazione del piano di spesa e che l'impresa beneficiaria delle agevolazioni sia effettivamente operativa.
- 22.9** Nel caso in cui le verifiche di cui all'articolo 22.8 diano esito negativo, l'Agenzia richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di

documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, può determinare l'annullamento della richiesta di erogazione, una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. L'erogazione delle agevolazioni è sospesa fino a quando le integrazioni documentali non siano state trasmesse in modo completo dall'impresa beneficiaria all'Agenzia.

- 22.10** In caso di esito positivo delle verifiche di cui al presente articolo, l'Agenzia eroga le somme dovute entro 80 (ottanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa. Resta ferma la facoltà dell'Agenzia di richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento ovvero documentazione ritenuta necessaria per lo svolgimento delle verifiche istruttorie di competenza; la richiesta di documentazione integrativa, da eseguirsi in forma scritta, sospende i termini per la conclusione delle verifiche ai fini del pagamento.
- 22.11** Tutte le richieste di erogazione delle agevolazioni devono essere trasmesse ad Invitalia per via elettronica, utilizzando la procedura informatica a disposizione nel sito internet www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati.

Art. 23 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI EROGAZIONE

- 23.1** I Soggetti beneficiari presentano la richiesta di erogazione in conto investimento ad Invitalia correlata della seguente documentazione:
- a) documentazione di spesa (fatture in originale, ricevute fiscali, ricevute per prestazioni occasionali, ecc.); i titoli di spesa devono riportare, nel campo note della fattura elettronica, il riferimento al PN Cultura (FESR) 2021-2027 – Azione 1.3.1. e il CUP attribuito al progetto;
 - b) titolo di disponibilità della sede operativa oggetto del piano di spesa corredato da visura catastale aggiornata e planimetria;
 - c) estratto del conto corrente fiscalmente valido, dedicato alla realizzazione del piano di spesa, da cui si evincano gli addebiti relativi al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della richiesta. Si precisa che per le ditte individuali è richiesto l'utilizzo di un conto corrente *business*, intestato al soggetto beneficiario delle agevolazioni di cui al presente avviso;
 - d) copia degli strumenti di pagamento utilizzati;
 - e) DSAN propedeutiche per la richiesta della documentazione antimafia, laddove necessarie o, in alternativa, DSAN attestante la invarianza dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia;
 - f) DSAN a firma del legale rappresentante attestante che non sono in corso procedure esecutive o concorsuali a carico dell'impresa; che non sono in corso procedure di fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità

liquidatorie del soggetto beneficiario; che permangono le condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni; che durante il periodo di realizzazione del progetto finanziato l'impresa beneficiaria ed i fornitori non abbiano alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario e che non siano agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti;

- g) registri contabili atti a dimostrare la registrazione e il pagamento delle fatture richieste a finanziamento;
- h) ulteriore documentazione reperibile sul sito www.invitalia.it.

23.2 Con riferimento all'erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, la richiesta deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di cui al precedente articolo 23.1, anche da una relazione tecnica finale, resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, sull'intervento effettuato ed i risultati conseguiti; tale relazione deve riportare:

- a) l'elenco riepilogativo dei titoli di spesa;
- b) le eventuali variazioni intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato.

23.3 Sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati in via definitiva, utilizzando il conto corrente dedicato alla realizzazione del programma, attraverso bonifici bancari/postali, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, assegni bancari/postali non trasferibili comprovati da microfilmatura.

34

Art. 24 - EROGAZIONE DELLE SPESE DI CAPITALE CIRCOLANTE

24.1 In ciascun SAL ed in aggiunta a quanto previsto dal successivo articolo 24.3, il soggetto gestore procede all'erogazione della quota di capitale circolante in maniera proporzionale all'avanzamento del programma di investimenti previsto da delibera. In sede di ultimo SAL a saldo, Invitalia verifica esclusivamente mediante i bilanci ovvero scritture contabili (o equivalenti) l'effettivo sostenimento, da parte dell'impresa beneficiaria, di spese riconducibili alle esigenze di capitale circolante per un importo almeno pari a quello riconosciuto come ammissibile nella delibera di ammissione e nel contratto di finanziamento.

24.2 In caso di riduzione del programma di spesa del capitale circolante e/o dell'intero programma rispetto a quanto ammesso da delibera e da contratto di finanziamento, Invitalia procede in sede di SAL a saldo al ricalcolo dei contributi da concedere e all'eventuale recupero delle somme erogate in eccesso nel corso del SAL intermedi.

24.3 Qualora il soggetto beneficiario non effettui la richiesta di anticipazione di cui all'articolo 22.3, è possibile richiedere, successivamente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento e, comunque, entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione dello



Direzione Generale
Creatività Contemporanea

MINISTERO DELLA CULTURA
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it

stesso, l'erogazione di una quota pari al 40% (quaranta per cento) delle agevolazioni concesse a valere sulle spese di capitale circolante, purché presenti almeno un documento comprovante l'assunzione di impegni di spese per il funzionamento dell'attività imprenditoriale (quali, a titolo esemplificativo, contratto di affitto a titolo oneroso, contratto per la fornitura di utenze etc.) come previsto dalla delibera di ammissione e dal contratto di finanziamento. Laddove erogata, tale anticipazione è recuperata proporzionalmente nei singoli SAL, in sede di erogazione delle agevolazioni.

Art. 25 - MONITORAGGI, CONTROLLI ED ISPEZIONI

- 25.1** In sede di richiesta di SAL a saldo e in ogni fase del procedimento qualora si ritenga necessario, il soggetto gestore può effettuare controlli a campione e ispezioni anche da remoto sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposte dal Ministero o da Invitalia allo scopo di effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati, nonché di assicurare l'aggiornamento periodica del sistema informativo Regis "Coesione" e "Monitoraggio".
- 25.2** L'eventuale sopralluogo è finalizzato all'accertamento dell'operatività dell'iniziativa finanziata e delle spese rendicontate. In sede di sopralluogo sono verificati:
- a) il rispetto degli obblighi di legge inerenti alla misura agevolativa;
 - b) la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;
 - c) la corretta registrazione dei beni e delle spese oggetto di agevolazione nei libri contabili e fiscali;
 - d) la conformità agli originali della documentazione di spesa presentata e dei relativi pagamenti;
 - e) l'esistenza, la funzionalità e la congruità delle spese presentate, rispetto allo svolgimento dell'attività agevolata;
 - f) l'avvenuto ottenimento delle autorizzazioni e licenze necessarie per il regolare svolgimento delle attività;
 - g) la documentazione tecnica relativa all'immobile presso cui viene realizzato l'investimento;
 - h) il rispetto degli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione di cui all'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060.
- 25.3** Ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 25.1 e 25.2, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dall'impresa beneficiaria nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, l'impresa beneficiaria consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e

monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

- 25.4** I soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono al soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, secondo quanto precisato con il contratto di finanziamento.
- 25.5** I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente avviso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 125 e ss., della legge 4 agosto 2017 n.124 e ss.mm.ii., nonché ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) 2021/1060.

Art. 26 - VARIAZIONI

- 26.1** Il soggetto beneficiario può richiedere, solo dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento, variazioni riguardanti la compagine (soci o organo di *governance*), ovvero a operazioni societarie. Tali variazioni devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario con adeguata motivazione a Invitalia e da quest'ultima autorizzate.
- 26.2** Le variazioni afferenti alla localizzazione dell'iniziativa devono essere preventivamente comunicate al soggetto gestore con adeguata motivazione. Nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui alla lettera b) degli articoli 3.1, 8.1 e 13.1, Invitalia procede con la revoca delle agevolazioni.
- 26.3** Le variazioni afferenti al progetto di investimenti verranno valutate esclusivamente in sede di monitoraggio del SAL a saldo. Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo, Invitalia può procedere alla revoca delle agevolazioni. Così come previsto dall'articolo 23.2, con la presentazione della documentazione necessaria per la richiesta del SAL a saldo il soggetto beneficiario dovrà comunque comunicare ad Invitalia tutte le variazioni intervenute.
- 26.4** L'erogazione delle agevolazioni è sospesa fino a quando le eventuali proposte di variazione di cui agli articoli 26.1 e 26.2 non siano state approvate dal soggetto gestore.

Art. 27 - REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

- 27.1** Le agevolazioni possono essere revocate in misura totale o parziale da Invitalia, così come disciplinato specificamente nel contratto di finanziamento.
- 27.2** La revoca parziale dei contributi erogati, con contestuale richiesta di restituzione maggiorata delle relative penali, può essere disposta da Invitalia laddove valuti che la violazione contestata non pregiudichi, nel complesso, il perseguimento delle finalità dell'iniziativa ed il rispetto dei vincoli agevolativi nazionali e comunitari vigenti.
- 27.3** La revoca totale dei contributi erogati, con contestuale richiesta di restituzione, maggiorata

delle penalità previste dall'articolo 9 del D.Lgs. 123/98, è disposta nei seguenti casi:

- a) qualora il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- b) qualora il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di monitoraggio e controllo;
- c) qualora il soggetto beneficiario presenti una documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque al medesimo imputabili e non sanabili, ovvero qualora venga accertata l'assenza, per fatti imputabili al medesimo soggetto beneficiario e non sanabili, di uno o più requisiti di ammissibilità;
- d) qualora risultino in corso a carico del soggetto beneficiario accertamenti di ogni autorità competenti per i quali sia applicabile una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie criminose previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
- e) qualora il soggetto beneficiario non abbia realizzato entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento il progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni ovvero abbia realizzato un progetto di investimenti non ritenuto organico e funzionale rispetto a quello originariamente ammesso alle agevolazioni, fatte salve cause di forza maggiore adeguatamente motivate;
- f) qualora il soggetto beneficiario presenti l'ultima richiesta di SAL a saldo oltre i termini stabiliti dal contratto di finanziamento, ovvero oltre 27 (ventisette) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto;
- g) qualora il soggetto beneficiario trasferisca, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti, senza l'autorizzazione di Invitalia, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione dell'investimento;
- h) qualora il soggetto beneficiario cessi l'attività ovvero ne disponga l'alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del piano di spesa;
- i) qualora il soggetto beneficiario dichiari fallimento ovvero nei suoi confronti sia avviata altra procedura esecutiva o concorsuale prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del piano di spesa e comunque fino al rimborso del finanziamento agevolato;
- j) qualora il soggetto beneficiario non rimborsi una o più rate del finanziamento agevolato previste dal piano di rimborso; in tale caso la revoca è disposta in sede di risoluzione del contratto di finanziamento ed è commisurata alla quota di finanziamento non restituita.

37

- 27.4** Nell'ipotesi in cui il soggetto gestore dovesse rilevare una delle fattispecie di cui all'articolo 27, ne dà comunicazione a mezzo PEC all'impresa beneficiaria, assegnando un termine di 30 (trenta) giorni per la produzione di controdeduzioni e/o osservazioni volte a sanare le criticità rilevate. Nel caso in cui non vengano superate le criticità comunicate, Invitalia procede alla revoca delle agevolazioni.



Direzione Generale
Creatività Contemporanea

MINISTERO DELLA CULTURA
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. +39.06.6723.4851 - C.F. 97829270582
PEO dg-cc@cultura.gov.it - PEC dg-cc@pec.cultura.gov.it

Art. 28 - CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI ED ONERI INFORMATIVI

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche rientranti nella definizione di aiuto di stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ivi inclusi gli aiuti *de minimis* di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831, a condizione che tale cumulo rispetti i limiti e le condizioni previsti dai regolamenti in materia di Aiuti di Stato. Resta in ogni caso escluso il doppio finanziamento per le stesse voci di spesa, che non potranno essere rimborsate da più fonti pubbliche.

Art. 29 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E PUNTI DI CONTATTO

Le comunicazioni tra soggetto gestore e soggetto beneficiario debbono avvenire esclusivamente a mezzo PEC, fatto salvo quanto diversamente indicato nel presente avviso.

Tutte le informazioni saranno rese disponibili tramite:

- portale del Ministero: <https://cultura.gov.it/> ; <https://creativitacontemporanea.cultura.gov.it/> ;
- portale Invitalia: <https://www.invitalia.it/> ;
- sito PN Cultura: <https://pncultura2127.cultura.gov.it/> .

ALLEGATI

1. Linee di indirizzo relative all'Azione 1.3.1 *"Promuovere la nascita, la crescita e il posizionamento competitivo delle imprese nei settori culturali e creativi"*.
2. Criteri di valutazione Capo A.
3. Criteri di valutazione Capo B1.
4. Criteri di valutazione Capo B2.
5. Criteri di valutazione Capo C.

